

RITENUTO IN FATTO

1. Il Consorzio di (...) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l'appello del Consorzio, è stata confermata l'illegittimità della cartella di pagamento emessa per l'anno 1999 nei confronti di (...).
2. Quest'ultimo non si è costituito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Identici ricorsi sono stati già rigettati da questa Corte con le sentenze nn. 16937 e 18992 del 2007, sulla base delle seguenti considerazioni, che il Collegio condivide e fa proprie.

Il primo motivo - con il quale si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla richiesta chiamata in giudizio della Regione Calabria - non merita accoglimento. Con la stessa, infatti, il Consorzio, la cui pretesa è stata contestata anche sotto il profilo della corretta investitura nella potestà impositiva da parte della Regione, mira ad esercitare una sorta di chiamata in garanzia della legalità dell'atto di investitura nei confronti dell'amministrazione pubblica autrice dell'atto, ma assolutamente estranea al rapporto tributario. Il sindacato incidenter tantum di un atto amministrativo presupposto dell'imposizione, finalizzato alla disapplicazione di tale atto con riflessi sulla legittimità dell'atto impositivo impugnato, non può, infatti, comportare l'esigenza di un contraddittorio nei confronti del soggetto autore dell'atto presupposto. Anche le altre censure - con le quali si denunciano la contraddittorietà della motivazione sul fatto controverso relativo all'esistenza del potere del Consorzio di emettere i ruoli (secondo motivo); l'omessa o insufficiente motivazione in relazione allo stesso punto e comunque la violazione degli artt. 2 e 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, 2041 e 2909 c.c., 97 Cost. e 10 della legge n. 212 del 2000 (terzo motivo); l'omessa o insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta carenza di prova della pretesa, nonché violazione degli artt. 2697 c.c. e segg., e 116 c.p.c (quarto motivo) -, le quali possono essere esaminate congiuntamente per connessione logica, non meritano accoglimento. I giudici d'appello hanno, infatti, fondato la loro decisione principalmente considerando l'effetto demolitorio conseguente alla pronuncia del giudice amministrativo, con la quale era stata annullata la deliberazione della Giunta regionale che aveva affidato al Consorzio ricorrente le funzioni amministrative su un territorio appartenente ad altro Consorzio, di cui veniva constatata l'incapacità operativa. Pur considerando l'improprietà di linguaggio della decisione, avendo i giudici di merito definito la sentenza del T.A.R. come una prova della carenza di potere del Consorzio di formare i ruoli relativi al tributo in contestazione, si deve convenire coi risultati ai quali la commissione regionale è pervenuta, ritenendosi che l'annullamento giurisdizionale dell'atto con cui veniva affidato al Consorzio l'esercizio delle funzioni amministrative al di fuori del territorio di appartenenza comportava un'invalidità derivata di tutti gli atti assunti dallo stesso Consorzio in relazione all'utenza non situata nel suo territorio. Il T.A.R. ha, infatti, annullato anche la delibera del commissario dell'ente con la quale venivano approvati la variazione al bilancio di previsione per il 1999 e il piano di riparto della spesa a carico dei consorziati. Da tale statuizione discendeva, quale necessaria conseguenza, l'illegittimità dei ruoli e dei successivi atti di imposizione e di riscossione, illegittimità che - come correttamente ritenuto dal T.A.R. - non poteva essere dichiarata dal giudice amministrativo, stante il carattere esclusivo della giurisdizione delle commissioni tributarie, tanto più a seguito della modifica introdotta dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2. Le considerazioni svolte in proposito dalla difesa del Consorzio non possono essere condivise.

Si deve rilevare, innanzitutto, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non esiste un principio di assoluta autonomia delle singole giurisdizioni in materia di verifica

della legittimità di atti amministrativi. Va, infatti, considerato il potere-dovere del giudice tributario di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi, anche a contenuto concreto, costituenti presupposto dell'imposizione e di procedere alla loro disapplicazione, consentita, quale principio generale dell'ordinamento, anche prima dell'espresso riconoscimento contenuto nel citato art. 12, comma 2. Tale potere non può essere esercitato quando - come nella specie - siano intervenute pronunce definitive della giurisdizione competente.

Tanto è vero che il giudice tributario, dinanzi al quale si prospetta una questione di illegittimità di un atto amministrativo presupposto, può disporre la sospensione del processo se la stessa questione forma oggetto di specifico giudizio dinanzi al giudice amministrativo. Da ciò discende che, anche se non sia stata disposta la sospensione, la pronuncia del giudice amministrativo che sia nel frattempo intervenuta, soprattutto quando sia assistita da efficacia di giudicato, non può non svolgere un effetto vincolante nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento e, in particolare, ai fini della pronuncia sulla validità dell'atto amministrativo, sulla quale il giudice, diverso da quello amministrativo, non fornito di giurisdizione in via principale, deve rendere incidentalmente (Cass. nn. 15603 del 2001, 6265 del 2006, 5929 del 2007). Da quanto sopra esposto deriva, altresì, che sull'effetto retroattivo dell'annullamento non può svolgere alcuna influenza la deliberazione regionale di revoca, pur contenendo la stessa una dichiarazione di efficacia ex nunc. Il richiamo della difesa dell'Ente ai principi in tema di limiti soggettivi del giudicato contiene un fondamentale errore di prospettiva, là dove viene confuso l'effetto diretto del giudicato di annullamento con quello riflesso (cd. effetto di fattispecie degli atti costitutivi), risolvendosi nel dovere di tutti i soggetti dell'ordinamento, ivi compresi gli altri Giudici, di riconoscere l'avvenuta rimozione dell'atto annullato. Tale dovere di riconoscimento sussisterebbe, d'altra parte, anche a prescindere dall'efficacia di giudicato, come nel caso in cui l'atto presupposto viene rimosso attraverso l'esercizio dell'autotutela per accertata illegittimità originaria, rimozione che opera ex tunc al pari dell'annullamento giurisdizionale. La giurisprudenza del massimo organo di giustizia amministrativa (fra le più recenti, Cons. Stato. Sez. 5a, n. 1068 del 2005) ha posto in rilievo che il dovere generale di riconoscere la rimozione per annullamento di un atto generale o presupposto, con conseguente ripristino ex tunc della situazione giuridica preesistente, prescinde dall'estensione del giudicato ai soggetti che non hanno assunto la qualità di parti nel giudizio. Inoltre vi è comunque da considerare che, sempre secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, n. 211 del 1981 e, più di recente, n. 224 del 1998), il giudicato di annullamento di atti generali o indivisibili (come quelli oggetto della pronuncia del T.A.R. Calabria) si estende a tutti i soggetti interessati, pur non aventi qualità di parte. Pertanto, preso atto dell'intervenuta rimozione dei fondamentali atti presupposti, la commissione tributaria regionale non poteva che dichiarare l'illegittimità dell'atto impositivo, di riscossione impugnato avente ad oggetto contributi consortili, e pronunciarne l'annullamento.

La Corte non può ritenere applicabile l'invocato principio del cd. funzionario di fatto, utilizzabile soltanto - nell'ottica della tutela della buona fede del terzo - per gli atti favorevoli a quest'ultimo, sì che il principio non può essere invocato nei confronti del soggetto che ha impugnato l'atto (Cons. St. Ad. P., n. 6 del 1993, e sez. IV, n. 749 del 1999). Non sembra, d'altra parte, che il principio del funzionario di fatto possa essere applicato nel caso in cui, come nella specie, non esiste - in conseguenza della rimozione ex tunc - la funzione amministrativa di cui l'atto impugnato costituisce esercizio. Tanto premesso, la Corte ritiene assolutamente assorbente, ai fini della dichiarazione d'illegittimità dell'atto impositivo impugnato, il venir meno dell'effetto degli atti amministrativi presupposti, in particolare della delibera della Giunta regionale che ha attribuito l'esercizio dei poteri amministrativi al Consorzio Ferro al di là del proprio territorio, per cui resta del tutto superflua l'indagine svolta dalla Commissione regionale sull'esistenza del concreto vantaggio che i terreni del Cilento ricavano dal loro

inserimento nell'area consortile e dalle opere ivi realizzate. Quanto alle censure di perplessa o contraddittoria motivazione svolte nel secondo motivo, il Collegio osserva che il principio affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte n. 3840 del 2007 non può essere applicato al caso di specie nel senso affermato dal ricorrente nella memoria. Secondo tale pronuncia, infatti, il giudice di merito, mentre non può svolgere una motivazione sul merito ove abbia statuito l'inammissibilità dell'azione, avendo così consumato la propria potestas decidendi (si che la motivazione sul merito non può assumere il ruolo di ragione della decisione e non deve essere specificamente impugnata), può, invece, fondare la propria decisione su alternative ragioni di merito, come nella specie è avvenuto. Infatti, sia ritenendo l'illegittimità dell'atto impugnato come conseguenza del venir meno (con effetto retroattivo) della potestà impositiva, sia basando la stessa pronuncia sull'inesistenza dei presupposti dell'imposizione, il giudizio attiene sempre alla verifica di legittimità dell'atto impugnato (e cioè al merito della controversia), non potendosi ritenere che, nella prima ipotesi, la pronuncia consista in una dichiarazione d'inammissibilità della domanda o dell'impugnazione.

Si tratta, come è evidente, di distinte rationes decidendi nel merito della controversia, ciascuna delle quali sufficiente a giustificare la pronuncia di annullamento, per cui non può ravvisarsi alcuna contraddittorietà o perplessità della motivazione. In definitiva, l'irrilevanza della motivazione circa i presupposti in concreto della pretesa fiscale non è affatto, come ritenuto nella memoria del ricorrente, una conseguenza del principio affermato dalle Sezioni Unite, ma discende dal carattere assorbente della prima ratio decidendi, che la Corte condivide, con conseguente rigetto del ricorso sul punto. Posto che la ragione fondamentale, ed assorbente, dell'illegittimità della pretesa fiscale espressa nella cartella impugnata è costituita dal difetto radicale e generale di potestà impositiva in capo al Consorzio ricorrente, non può sostenersi che la stessa pretesa possa derivare dai vantaggi che sarebbero derivati al proprietario di fondi situati nell'area consortile. Si consideri, inoltre, che il sistema di tutela giurisdizionale in materia tributaria consiste nell'impugnazione di specifici atti autoritativi, essendone esclusa qualunque forma di tutela di mero accertamento e ancor meno - come preteso dal Consorzio - di azione di arricchimento.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

3. Non v'è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.